

COMUNE DI MONTELANICO

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

REM (REDDITO DI EMERGENZA) - NUOVE DISPOSIZIONI -

Domande all'Inps entro il 30 novembre 2020 per i nuovi nuclei familiari.

Art. 14 del Dl n. 137/2020 (c.d. "Decreto Rilancio")

Il REM, è un'indennità economica, istituita con il DL "Rilancio" (art. 82 del Dl n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia disoccupati o sottoccupati, di importo oscillante da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente.

Chi ha presentato domanda a settembre per ricevere la mensilità di ottobre, le due mensilità di novembre e dicembre verranno erogate automaticamente dall'INPS.

Per tutti gli altri soggetti **che non hanno presentato istanza a settembre**, sarà necessario inoltrare domanda telematica all'INPS tramite il modello predisposto sul sito web entro il 30 novembre 2020. La domanda di REM potrà essere inoltrata autonomamente accedendo al portale INPS con le proprie credenziali, oppure rivolgendosi a un CAF, patronato o intermediario autorizzato.

Le 2 nuove mensilità saranno corrisposte **ai nuclei familiari già beneficiari della mensilità aggiuntiva di ottobre** prevista dall'articolo 23 del Dl n. 104/2020 (c.d. "decreto Agosto") **nonché ai nuclei che rispettano i seguenti requisiti:**

- a) possesso nel mese di Settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all'importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare);
- b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
- c) un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
- d) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid19 di 1.000€ stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.

INCOMPATIBILITA'

Per i nuovi nuclei restano ferme le cause di incompatibilità previste dal Dl n. 34/2020. Sono esclusi i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica (in tal caso non si terrà conto di questi soggetti nel parametro della scala di equivalenza all'interno del nucleo familiare). Il beneficio inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 previste dal Dl n. 18/2020 (Dl "Cura Italia) o dal Dl n. 34/2020 (es. per liberi professionisti, autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, indennità per i lavoratori domestici, eccetera). L'incompatibilità sussiste anche con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità. E con i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza (RDC/PDC).

Tuttavia con questa seconda proroga possono percepire il Rem anche coloro che in novembre o dicembre sono in attesa di rinnovare il Reddito di Cittadinanza scaduto al termine dei 18 mesi.

SINDACO

Onorati Sandro